



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22-03-2010 (punto N. 27)

Delibera

N.346

del 22-03-2010

Proponente

ANNA RITA BRAMERINI
ENRICO ROSSI

DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile: Emanuela Balocchini

Estensore: Piergiuseppe Cala'

Oggetto:

Reg. CE 1907/2006. Recepimento dell'Accordo di Conferenza Stato-Regioni rep. n. 181/CSR del 29/10/2009. Istituzione del coordinamento regionale per la sicurezza chimica.

Presenti:

AMBROGIO BRENNIA RICCARDO CONTI AGOSTINO FRAGAI
FEDERICO GELLI GIANNI SALVADORI GIANFRANCO SIMONCINI
GIUSEPPE BERTOLUCCI EUGENIO BARONTI MARCO BETTI
PAOLO COCCHI

Assenti:

CLAUDIO MARTINI ANNA RITA BRAMERINI ENRICO ROSSI
MASSIMO TOSCHI

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato A_Accordo REACH.pdf

STRUTTURE INTERESSATE:

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la delibera della Giunta Regionale del 18/01/2010, n. 26 che ha approvato il progetto definitivo del Sistema integrato dei laboratori elaborato dalla Cabina di regia regionale di cui al DPGR 47/2009;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 recante “Attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose”, e successive modificazioni ed integrazioni e il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni recante “Attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi”;

Visto il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2007 avente per oggetto: “Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5-bis del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)”;

Richiamato quanto disposto al punto 3 “Rete nazionale per le attività di ispezione e vigilanza, in stretto raccordo con le Regioni e gli organismi tecnici operanti sul territorio” dell'Allegato 1 del D.M. 22/11/2007, nel quale si prevede la definizione di un apposito accordo tra lo Stato e le Regioni e Province autonome, al fine di permettere l'attuazione e il coerente adeguamento del sistema di vigilanza, nel rispetto del decreto legislativo n. 52/1997, del decreto legislativo n. 65/2003 e del regolamento (CE) n. 1907/2006;

Visto l'Accordo Rep. 181/CSR del 29/10/2009, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), pubblicato nella G.U. n. 285 del 07/12/2009;

Atteso che, ai sensi del punto 3.3 dell'Allegato A dell'Accordo sopra citato, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'Accordo, le regioni e le province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano l'Autorità per i controlli sul REACH e le articolazioni

organizzative territoriali che effettuano il controllo e ne danno contestualmente comunicazione all'Autorità competente nazionale;

Atteso, altresì, che, ai sensi del punto 10.1 dell'Allegato A dell'Accordo sopra citato, le regioni e le province autonome, nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuano i laboratori che possono eseguire le analisi dei campioni prelevati durante le attività di controllo;

Richiamato, altresì, che la delibera della Giunta Regionale 03/11/2008, n. 886 ha istituito un Coordinamento tra i soggetti interessati all'attuazione del reg. CE 1907/2006, e della normativa inerente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose e dei preparati pericolosi, avente funzioni di programmazione e indirizzo delle attività previste dalla normativa sopra citata, ed in particolare quelle inerenti, la formazione degli operatori, l'informazione alle imprese e le attività di ispezione e vigilanza;

Dato atto che il Coordinamento sopra citato, costituito con il decreto del direttore della Direzione Generale del Diritto alla Salute e Politiche di solidarietà n. 363 del 04/02/2009, opera transitoriamente in attesa del recepimento da parte della Giunta Regionale delle disposizioni individuate nell'Accordo di Conferenza Stato-Regioni, previsto dal punto 3 dell'Allegato A del DM 22/11/2007, e sottoscritto in data 29/10/2009;

Ritenuto che il Coordinamento sopra citato concluda il suo mandato al momento dell'approvazione del presente atto, in considerazione del suo status transitorio in attesa del recepimento dell'Accordo del 29/10/2009, così come previsto dal punto 3 dalla DGRT 886/2008;

Ritenuto di recepire e dare attuazione all'Accordo di Conferenza Stato-Regioni del 29/10/2009, di cui all'Allegato A, parte integrale e sostanziale del presente atto, individuando l'Autorità per i controlli sul REACH e le articolazioni organizzative territoriali che effettuano il controllo, ivi comprese le strutture di laboratorio;

Considerato che le finalità del reg. CE 1907/2006 sono di assicurare un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e anche dell'ambiente, e che, pertanto, è da ritenersi prioritario l'aspetto della salute pubblica e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto che in base alla normativa vigente siano competenti all'attuazione dell'Accordo:

- la Regione quale Autorità per le attività di coordinamento in ordine agli adempimenti di cui al regolamento REACH, di cui al sopra citato Accordo e di cui al regolamento CLP, ed in particolare la Direzione Generale "Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà";
- il Comune quale Autorità preposta ai controlli sul regolamento REACH e sul regolamento CLP;
- i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende UU.SS.LL. della Toscana quali articolazioni organizzative territoriali responsabili dell'esecuzione dei controlli, che opereranno in stretto raccordo e collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, avvalendosi del personale specificatamente formato per le attività inerente il controllo ufficiale sul regolamento REACH;
- il Sistema integrato dei laboratori di cui alla DGRT 932/2008 e DGRT 26/2010, quale strutture di laboratorio che eseguono le analisi dei campioni prelevati durante le attività di controllo ufficiale;

Ritenuto che per adempiere alle funzioni di competenza delle Regioni e delle Province Autonome nell'ambito delle disposizioni di cui al reg. REACH e di cui al reg. CLP, sia necessario attuare uno stretto coordinamento tra tutti i soggetti interessati al fine di garantire un omogeneo, efficiente ed efficace livello di attuazione del regolamento sul territorio regionale;

Ritenuto che debba essere confermato quanto già disposto con la DGRT 886/2008 in merito alla opportunità di istituire un Coordinamento tra i soggetti interessati all'attuazione del reg. REACH, e del reg. CLP, istituendo in via definitiva un Coordinamento denominato "Coordinamento regionale per la sicurezza chimica", avente funzioni di coordinamento e indirizzo delle attività previste dalla normativa sopra citata, ed in particolare quelle inerenti, la formazione degli operatori, l'informazione alle imprese e le attività di controllo ufficiale;

Ritenuto che per le proprie attività il coordinamento per la sicurezza chimica possa avvalersi del supporto tecnico di una o più aziende UU.SS.LL. in qualità di capofila regionali, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti di valenza regionale e pluriennale;

Ritenuto di incaricare il direttore della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, di concerto con il direttore della Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientali di definire con appositi atti le modalità organizzative ed applicative, necessarie a dare piena attuazione nel territorio regionale alle indicazioni contenute nell'Accordo di Conferenza Stato-Regioni del 29/10/2009;

Dato atto che la proposta delle modalità organizzative ed applicative, necessarie a dare piena attuazione nel territorio regionale alle indicazioni contenute nell'Accordo di Conferenza Stato-Regioni del 29/10/2009, sia inerente in particolare ai seguenti aspetti:

- individuazione dei referenti regionali che partecipano al Gruppo tecnico di esperti delle regioni e province autonome per l'attuazione del REACH, nell'ambito del «Coordinamento interregionale della prevenzione», di cui al punto 4.1 dell'Accordo;
- modalità di pianificazione, programmazione, effettuazione, monitoraggio e rendicontazione dei controlli ufficiali sul regolamento REACH e sul regolamento CLP, eseguite dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende UU.SS.LL., ivi comprese le modalità di collaborazione con ARPAT e con il Sistema integrato dei laboratori;

Dato atto, altresì, che le modalità organizzative ed applicative, necessarie a dare piena attuazione nel territorio regionale alle indicazioni contenute nell'Accordo di Conferenza Stato-Regioni del 29/10/2009, ed in particolare del punto 5 "Personale che esegue i controlli", 6 "Programmazione del controllo", 7 "Linee guida per l'attività di controllo" e 8 "Attività di controllo", sono proposte dal Coordinamento regionale per la sicurezza chimica, che si avvale dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende UU.SS.LL. e di ARPAT;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di recepire l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, rep. N. 181/CSR del 29 ottobre 2009, concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di individuare in attuazione del punto 3.3 dell'Accordo di cui al punto 1):

- a) la Direzione Generale Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà quale Autorità per le attività di coordinamento in ordine agli adempimenti di cui al regolamento REACH, di cui al sopra citato Accordo e di cui al regolamento CLP;

- b) il Comune quale Autorità preposta per i controlli sul regolamento REACH e sul regolamento CLP;
- c) i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende UU.SS.LL. della Toscana quale articolazioni organizzative territoriali responsabili dell'esecuzione dei controlli; i controlli sono effettuati attraverso le articolazioni organizzative competenti in materia di Igiene e Sanità Pubblica e Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro dei Dipartimenti di Prevenzione, in stretto raccordo e collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, avvalendosi del personale specificatamente formato per le attività inerente il controllo ufficiale sul regolamento REACH;
- d) il Sistema integrato dei laboratori di cui alla DGRT 932/2008 e DGRT 26/2010, quale strutture di laboratorio che eseguono le analisi dei campioni prelevati durante le attività di controllo ufficiale;

3) di ritenere conclusa l'attività del Coordinamento tra i soggetti interessati all'attuazione del reg. CE 1907/2006, e della normativa inerente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose e dei preparati pericolosi, istituito con la delibera della Giunta Regionale 03/11/2008, n. 886 e costituito con il decreto del direttore della Direzione Generale del Diritto alla Salute e Politiche di solidarietà n. 363 del 04/02/2009;

4) di istituire un Coordinamento regionale per la sicurezza chimica avente funzioni di coordinamento e indirizzo delle attività previste dalla normativa citata in narrativa, ed in particolare quelle inerenti, la formazione degli operatori, l'informazione alle imprese e le attività di controllo ufficiale;

5) di prevedere che per le proprie attività il coordinamento per la sicurezza chimica possa avvalersi del supporto tecnico di una o più aziende UU.SS.LL. in qualità di capofila regionali, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti di valenza regionale e pluriennale;

6) di stabilire che il gruppo di coordinamento di cui al punto 4) sia presieduto dalla Direzione Generale Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà, si riunisca con frequenza almeno trimestrale e sia composto dai seguenti soggetti, che non percepiranno alcuna indennità:

- a) n° 2 rappresentanti della Direzione Generale Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà;
- b) n° 2 rappresentanti della Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientali;
- c) n° 1 rappresentante della Direzione Generale Sviluppo Economico;
- d) n° 1 rappresentante dell'Agenzia per la Protezione Ambientale della Toscana;
- e) n° 1 rappresentante designato dal Comitato tecnico dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL della Toscana di cui all'art. 67, comma 9, della legge regionale 24/02/2005, n. 40;

7) di incaricare il direttore generale della Direzione Generale Diritto alla Salute e delle Politiche di Solidarietà, della costituzione del Coordinamento di cui al punto 4), sulla base delle designazioni di cui al punto 6);

8) di incaricare il direttore della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà, di concerto con il direttore della Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientali, di definire con appositi atti le modalità organizzative ed applicative, necessarie a dare piena attuazione nel territorio regionale alle indicazioni contenute nell'Accordo di Conferenza Stato-Regioni del 29/10/2009, ed in particolare:

- individuazione dei referenti regionali che partecipano al Gruppo tecnico di esperti delle regioni e province autonome per l'attuazione del REACH, nell'ambito del «Coordinamento interregionale della prevenzione», di cui al punto 4.1 dell'Accordo;

- modalità di pianificazione, programmazione, effettuazione, monitoraggio e rendicontazione dei controlli ufficiali sul regolamento REACH e sul regolamento CLP, eseguite dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende UU.SS.LL., ivi comprese le modalità di collaborazione con ARPAT e con il Sistema integrato dei laboratori;

9) di dare atto che le modalità organizzative ed applicative, necessarie a dare piena attuazione nel territorio regionale alle indicazioni contenute nell'Accordo di Conferenza Stato-Regioni del 29/10/2009, di cui all'Allegato A, sono proposte dal Coordinamento regionale per la sicurezza chimica, che si avvale della competenza tecnica dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende UU.SS.LL. e di ARPAT;

10) di dare atto che l'istituzione del gruppo di coordinamento di cui al punto 4) non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell' articolo 18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
LUCIA BORA

Il Dirigente Responsabile
EMANUELA BALOCCHINI

Il Dirigente Responsabile
MARCO MASI

Il Direttore Generale
VINICIO EZIO BIAGI

Il Direttore Generale
MAURO GRASSI